COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1963
che modifica la decisione della Commissione del 27 giugno 1963 relativa alla determinazione dell'aliquota del prelievo da percepire a decorrere dal 1° luglio 1963 sulle merci ottenute nelle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960

(63/557/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1960 relativa alla circolazione delle merci per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse [1], ed in particolare l'articolo 3 ;

Vista la decisione della Commissione del 5 dicembre 1960 relativa alla circolazione delle merci di competenza della Comunità Economica Europea, ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non siano stati assoggettati, in alcuno Stato membro, ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse [2] ed in particolare l'articolo 2,

Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 1963 [3] relativa alla determinazione dell'aliquota del prelievo da percepire a decorrere dal 1° luglio 1963 sulle merci ottenute nelle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960 ;

Considerando che il riesame delle disposizioni della decisione sopracitata del 28 giugno 1960, effettuata alla luce delle misure adottate dal Consiglio in materia di politica agricola comune non è ancora terminato ; che l'aliquota del suddetto prelievo è fissato nella precitata decisione del 27 giugno 1963 soltanto per il periodo 1° luglio 1963 — 30 settembre 1963 ; che, in queste condizioni, è opportuno prolungare detto periodo fino al 31 dicembre 1963,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 14 luglio 1960, pag. 933/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 del 20 gennaio 1961, pag. 32/61.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 115 del 27 luglio 1963, pag. 2068/63.

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione del 27 giugno 1963 relativa alla determinazione dell'aliquota del prelievo da percepire a decorrere dal 1° luglio 1963 sulle merci ottenute nelle condizioni previste dallo articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 e dall'articolo 1 della decisione del 5 dicembre 1960, la data del 31 dicembre 1963 è sostituita a quella del 30 settembre 1963.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Bruxelles, il 27 settembre 1963.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN